

**Modifica del ...**

---

**Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 404 Titolo marginale*

D. Fine  
I. Cause  
1. Revoca,  
disdetta  
a. Principio

*Art. 404a*

b. Convenzioni  
contrarie

<sup>1</sup> Le parti possono sopprimere o limitare il diritto di revocare o disdire il mandato in ogni momento.

<sup>2</sup> Una tale convenzione è nulla se è prevista in condizioni generali preformulate.

<sup>1</sup> FF 2016 ...  
<sup>2</sup> RS 220

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.